

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1323)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1965

Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici

ONOREVOLI SENATORI. — A favore del personale della Marina militare che in caso di sinistro marittimo subisce la perdita del vestiario e di strumenti nautici, scientifici e chirurgici sono da tempo previste particolari indennità, la cui misura è attualmente stabilita dalla tabella allegata al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 508.

Con l'unito disegno di legge si provvede ad una rivalutazione delle suddette indennità (in ragione di 18 volte rispetto alle misure fissate nel 1944) e ad una nuova disciplina della materia che, semplificando le vecchie norme, le chiarisce e le estende al personale imbarcato dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina nonchè all'altro personale

della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di naufragio o di altro simile infortunio abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprietà, sono corrisposte, a domanda, le indennità per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella.

Le indennità suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.

Art. 2.

Al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati sulle navi militari spetta l'indennità per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale della Marina.

Art. 3.

Le cause che hanno prodotto in tutto o in parte le perdite di cui all'articolo 1 e le circostanze che le hanno accompagnate debbono essere documentate con verbali compilati dalle competenti autorità militari presenti all'incidente o consapevoli di esso.

Art. 4.

Le misure delle indennità indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.

In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere è determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subito.

Art. 5.

In caso di morte o di irreperibilità dei personali indicati negli articoli 1 e 2, le indennità previste dalla presente legge spettano, in ragione della metà, agli eredi o agli altri aventi diritto.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale della Guardia di finanza imbarcato su navi militari o su unità navali del Corpo, nella misura prevista per i corrispondenti gradi della Marina militare.

Ai sottufficiali e militari di truppa del predetto Corpo i capi di corredo perduti in caso di sinistro sono sostituiti in natura.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 6 settembre 1868, n. 4605, e successive modificazioni.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 16 milioni 150.000, sarà provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2545 (lire 16.000.000) e n. 1204 (lire 150.000) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze per detto esercizio e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

TABELLA DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE CHE PER CAUSA DI NAUFRAGIO O DI ALTRO SIMILE INCIDENTE ABBIA PERDUTO GLI EFFETTI DEL PROPRIO CORREDO O GLI STRUMENTI NAUTICI O SCIENTIFICI O CHIRURGICI DI LORO PROPRIETA'

1. — *Indennità per perdita corredo:*

	lorde
ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti	L. 351.000
capitano di vascello e gradi corrispondenti	» 315.000
capitano di fregata, capitano di corvetta e gradi corrispondenti	» 297.000
tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 279.000
ufficiali subalterni	» 261.000
cappellani	» 198.000
capi di prima, seconda e terza classe	» 126.000
secondo capo	in natura
sergente, sottocapo e comune	in natura
sottocapo e comune con grado temporaneo (personale delle navi requisite iscritte nel naviglio ausiliario)	» 72.000
primo cuoco e primo maestro di casa	» 108.000
secondo cuoco e secondo maestro di casa	» 99.000

2. — *Indennità per perdita strumenti nautici,*

spettante agli ufficiali del corpo di stato maggiore per perdita di strumenti nautici di loro proprietà	» 90.000
---	----------

3. — *Indennità per perdita strumenti scientifici,*

spettante agli ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali per perdita di strumenti scientifici di loro proprietà	» 36.000
--	----------

4. — *Indennità per perdita strumenti chirurgici,*

spettante agli ufficiali medici della Marina militare per perdita di strumenti chirurgici di loro proprietà	» 36.000
---	----------

5. — *Indennità per perdita di oggetti personali:*

secondi capi	» 11.500
sergenti	» 9.900
sottocapi	» 8.100
comuni	» 6.300